



***Violenza di genere e violenza domestica.
Gli ordini di protezione come strumento di
difesa della vittima***



D

STUDIO LEGALE DARIO

Sala convegni - ANCI Lombardia Via Rovello 2
Ore 14:00 – 18:00

PREMESSE



D

STUDIO LEGALE DARIO



***La Convenzione di Istanbul all'articolo 3 definisce la c.d.
VIOLENZA DOMESTICA:***

“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Definisce, altresì, la VIOLENZA DI GENERE come quella violenza contro le donne basata sul genere:

“qualsiasi violenza diretta contro una donna – intendendosi anche le ragazze con meno di 18 anni – in quanto tale o che colpisca le donne in modo sproporzionato”.





la **legge n.154 del 2001** (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”), è intervenuta nel nostro ordinamento introducendo misure specifiche contro la violenza nelle relazioni familiari:

A) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

B) la misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare - art. 282 c.p.p. - estendendone l’ambito di applicazione soggettivo alla famiglia di fatto.





Il legislatore ha così inserito, all'interno del I libro del codice civile, il nuovo titolo IX-bis rubricato “*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*”: gli articoli introdotti dalla normativa del 2001 sono connessi alla previsione di una specifica disposizione, l'art. 736 bis, c.p.c., il quale detta la disciplina procedurale in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari



D

STUDIO LEGALE DARIO



La Corte Cost., sentenza 5 novembre 2015 n. 220

Con questa sentenza, la Consulta ha chiarito che misure penali e misure civili concorrono senza necessariamente escludersi



D

STUDIO LEGALE DARIO

La Legge n.76/2016 Art. 1. (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.



D

STUDIO LEGALE DARIO



L'art. 342 *bis* c.c. afferma che

“quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter c.c.”



D

STUDIO LEGALE DARIO





GLI ORDINI DI PROTEZIONE CIVILE

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”.



D

STUDIO LEGALE DARIO



Criteria per l'applicazione pratica degli ODP contro gli abusi familiari

Per l'applicazione degli ODP è necessario che:

1) vi sia una **condotta** causa di
"grave pregiudizio all'integrità
fisica o morale ovvero alla libertà"
della vittima della condotta stessa

2) tale condotta si verifichi
all'interno
di una **relazione familiare**.

Presupposti Abuso familiare

Ovvero, un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà personale dell'altro convivente;

- *Il Titolo IX bis fa riferimento agli abusi familiari ma non c'è una definizione dell'abuso familiare.*
- *Secondo la Dottrina, sono due gli elementi che valgono a definire il concetto di "abuso".*



D

STUDIO LEGALE DARIO

A) Illiceità del comportamento:

L'ordinamento vieta l'uso della VIOLENZA, della PREVARICAZIONE che determinano la LESIONE dell'INTEGRITA' FISICA o MORALE dei membri della famiglia.

Anche se questi comportamenti non integrino delle ipotesi di reato, si tratta di FATTI ILLECITI che possono costituire fonte di responsabilità civile e che vengono sanzionati nel sistema degli odp.

B) Relazione familiare:

L'illecito si compie, quindi, nel quadro di una **relazione familiare**, incidendo negativamente su di essa.





Convivenza

Il requisito della convivenza sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi



D

STUDIO LEGALE DARIO



Analisi del dettato dell'Art. 342 bis c.c.

- a) “condotta pregiudizievole”
- b) “integrità fisica o morale” e “libertà”
- c) “grave pregiudizio”
- d) “nesso di causalità” fra “condotta pregiudizievole” e il “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà”



D

STUDIO LEGALE DARIO



La condotta pregiudizievole non trova una specifica definizione delle proprie caratteristiche e si è di fronte ad una c.d. “atipicità dell’illecito”

Quando la condotta è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare, quindi produce un illegittimo evento dannoso contro uno degli elencati beni giuridici costituzionalmente tutelati, integra gli estremi necessari per l’applicazione degli ordini di protezione.



D

STUDIO LEGALE DARIO

Si parla di ABUSO FAMILIARE quando si manifesta un grave pregiudizio per l'integrità fisica e morale e/o una violazione della libertà

- L'integrità fisica è "presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione".
- L'integrità morale è "l'insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto autodeterminarsi".
- La libertà è il diritto di tenere un comportamento omissivo da parte dei consociati in modo da non avere ostacoli nell'esercizio della libertà stessa e poter così realizzare le proprie scelte.

La violenza può estrinsecarsi in forme meno evidenti quali le continue denigrazioni e umiliazioni o lo svilimento del ruolo genitoriale.



Integrano la condotta di cui all'art. 342bis c.c.

Tutte le forme di indebita intromissione nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali, in particolare:

- tutte le forme di coercizione della libertà personale (artt. 2 e 13 Cost.) tali da impedire i movimenti di un familiare (salvo quanto necessario in relazione all'età e alle condizioni del soggetto)
- le limitazioni alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la violazione della riservatezza (art. 15 Cost.)





GRAVITA' del pregiudizio

- Il Tribunale di Bari decr. 28/07/2004 ha parlato di pregiudizio “**di entità non comune**”, avendo riguardo non solo al singolo comportamento in sé considerato, ma anche all'eventuale sua reiterazione e può essere anche indiretto, cioè riguardare aggressioni subite da congiunti;
- Anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio ed integrare gli estremi di abuso familiare se, comunque, si possa temere la reiterazione del comportamento.



D

La Violenza assistita

Sotto altro profilo secondo la giurisprudenza, la **VIOLENZA ASSISTITA**, integra abuso nei confronti di un minore, tale da consentire l'immediato allontanamento del genitore dalla casa familiare, la violenza perpetrata, non solo ai danni del minore, ma anche nei confronti dell'altro genitore, oggetto di continue aggressioni fisiche cui il minore si trova costretto ad assistere con grave pregiudizio per la sua armonica ed equilibrata formazione psichica

In questi casi, le violenze rendono opportuno disporre l'allontanamento del coniuge autore della violenza dalla casa coniugale, "*inaudita altera parte*".



Inammissibilità degli ODP

“Questi ultimi si possono richiedere (....) sempre che non sia stata proposta domanda di separazione o divorzio.

*In tale ultimo caso, ai sensi dell'articolo 8 di tale legge, la pendenza di un procedimento di separazione o divorzio in cui sia stata svolta l'udienza presidenziale è **condizione di inammissibilità** per la pronuncia degli ordini di protezione”*

I predetti ordini potranno essere chiesti ed emessi **anche durante il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso per separazione e divorzio e l'udienza presidenziale**, la c.d. zona grigia, e perderanno autonomamente efficacia una volta emessi i provvedimenti presidenziali.

IL CONTENUTO DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE – art. 342 ter c.c.

I comma: *“Con il decreto di cui all’art. 342bis c.c. il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”.*



Il comma: *“Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”.*



D

STUDIO LEGALE DARIO

Contenuto degli ordini di protezione è TIPICO

Sono misure elastiche, cumulabili fra loro secondo la necessità del caso, e si contraddistinguono per avere sia contenuto necessario che eventuale.

Contenuto necessario

1) cessazione della condotta

2) allontanamento dalla casa familiare
(stando alla lettera della norma)



D

STUDIO LEGALE DARIO



Contenuto eventuale (“ove occorra”)

Divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine, domicilio prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, a meno che l'aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative.

Intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.

Pagamento assegno a favore persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all'adozione degli ordini di protezione.





**IL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORDINI
DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI
FAMILIARI - Art. 736 bis c.p.c.**



D

STUDIO LEGALE DARIO

L'avvio del procedimento

Il procedimento si avvia con ricorso proposto anche dalla parte personalmente.

Non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica.

E' competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza o di domicilio della parte ricorrente

Si tratta di un procedimento camerale e che involge diritti personalissimi, si può quindi ritenere che si tratti di competenza funzionale e perciò inderogabile

Il Tribunale decide in composizione monocratica

Tuttavia, è prevista l'applicabilità, in via integrativa e in quanto compatibili (7° comma), degli artt. 737 ss. cpc, quelli riguardanti i procedimenti in camera di consiglio.

Fase successiva del procedimento

Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti.

Il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari (...), e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.



D

STUDIO LEGALE DARIO



Inaudita altera parte, in caso di urgenza, assunte ove occorra sommarie informazioni, il Giudice può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando udienza di comparizione avanti a sé delle parti entro un termine non superiore a **QUINDICI GIORNI** e assegnando alla parte ricorrente un termine non superiore a **OTTO GIORNI** per la notifica del ricorso e del decreto.

All'udienza, il Giudice può confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione.



D

STUDIO LEGALE DARIO

Durata del provvedimento dell'ODP

Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori; la norma prevede che il giudice, nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ad UN ANNO prorogabile su istanza di parte solo in presenza di GRAVI MOTIVI per il tempo STRETTAMENTE NECESSARIO ex legge 23 aprile 2009 n. 38 e decorrente dal momento di effettiva esecuzione



D

STUDIO LEGALE DARIO

Le impugnazioni (art. 736 bis IV comma)

Contro il decreto con cui il Giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso è ammesso reclamo al tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della decisione.

Il reclamo, tuttavia, **NON SOSPENDE L'ESECUTIVITA'** dell'ordine di protezione.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato **NON IMPUGNABILE**.

Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato **NON** fa parte del collegio.

Il ricorso ordinario espressamente escluso dal 736bis c.p.c..



GRAZIE A TUTTI I PRESENTI

Antonella Avv. DARIO



D

STUDIO LEGALE DARIO

